



REPUBBLICA ITALIANA  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:*

*Dott. Stefano Scati..... PRESIDENTE Estensore*

*Dott. Ines Rigoli..... GIUDICE*

*Dott. Lisa Guarnieri..... GIUDICE*

*Con l'intervento del P.M. Dott. Michele Martorelli.....,*

*con l'assistenza Funzionario Minghetti.....,*

*nella pubblica Udienza del 19/9/17.....*

*ha pronunciato*

*la seguente*

**ORIGINALE**

N. 12522/15..... R.G. N.R.

N. 3869/16..... R.G.N.C.

N. 3846/17..... R. Sent.

Motivazione

depositata il  
**25 SET 2017**

Il Cancelliere

Irrevocabile il .....

Redatta scheda il .....

N. .... Campione Pen.

N. .... Registro Esec.

**SENTENZA**

**nei confronti di:**

A **██████** M. **██████** nato il **██████** - come presente

## IMPUTATO

A [REDACTED] M [REDACTED] (in concorso con T [REDACTED] I [REDACTED], T [REDACTED] A [REDACTED], G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED], T [REDACTED] E [REDACTED], D [REDACTED] C [REDACTED], S [REDACTED] F [REDACTED]);

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 1° e 2° comma, 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 219, 1° e 2° comma n. 1, e 223, 10 comma del RD 16 marzo 1942 n. 267, in quanto nei ruoli e qualità di seguito indicati:

- T [REDACTED] I [REDACTED], quale socio e presidente del consiglio di amministrazione;

- T [REDACTED] A [REDACTED], quale socio e consigliere della società;

- T [REDACTED] E [REDACTED], quale amministratore di fatto;

della N [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l. (P.I. 00598381200), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna in data 2 [REDACTED], in concorso tra di loro e con:

- G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED], prestanome e amministratore di diritto della M [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l. (P.I. [REDACTED]) con sede operativa allo stesso indirizzo della società fallita;

- A [REDACTED] M [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED] in qualità di istigatori e concorrenti morali nel delitto, in particolare assistendo il fallito nelle fasi precedenti il fallimento, fornendo allo stesso assistenza, consulenza e contatti necessari alla costituzioni di società di comodo in Italia e all'estero, funzionali alle distrazioni in contestazione;

- S [REDACTED] F [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della T [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l. (P.I. [REDACTED]), con sede legale ad I [REDACTED] in via S [REDACTED] n. [REDACTED]

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distraevano in tutto o in parte beni della società:

In particolare:

T [REDACTED] I [REDACTED] e T [REDACTED] E [REDACTED]

1) OMISSIS

T [REDACTED] I [REDACTED], T [REDACTED] A [REDACTED], G [REDACTED] C [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED];

2) OMISSIS

A [REDACTED] M [REDACTED] (in concorso con T [REDACTED] I [REDACTED], T [REDACTED] E [REDACTED], T [REDACTED] A [REDACTED], e S [REDACTED] F [REDACTED]);

3) a ridosso del fallimento della società N [REDACTED] M [REDACTED] S.r.l. stipulavano un contratto fra la società fallita e T [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l. per la fornitura di 103 pezzi di fusioni in ghisa sferoidale di nessun valore commerciale e comunque estranei al ciclo produttivo di N [REDACTED] M [REDACTED] S.r.l., che la fallita acquistava per il prezzo simulato 135.712,80 €, prezzo solo parzialmente corrisposto nella misura complessiva di € 106.427,68, così distraendo dal patrimonio della società fallita la predetta somma, in seguito utilizzata per finanziare la costituzione della società M [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l. in esecuzione della condotta di reato indicata sopra al n. 2);

In tal modo, commettevano più fatti di bancarotta, cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Castenaso (BO), 29.04.20 15 data di fallimento della N [REDACTED] M [REDACTED] S.R.L.

A [REDACTED] M [REDACTED] (in concorso con T [REDACTED] I [REDACTED], T [REDACTED] E [REDACTED], S [REDACTED] F [REDACTED]);

B) Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 ter. 1 c.p., perché in concorso fra loro nelle rispettive qualità di seguito indicate:

- **TERRACINI I.** e **TERRACINI E.** rispettivamente amministratore e legale rappresentante (il primo) e amministratore di fatto (il secondo) della **N.M. S.r.l.** ed in seguito amministratori di fatto di **M.L. S.r.l.**;

- **S.F.** in qualità di amministratore e legale rappresentante della **T. S.r.l.** (RIVA) con sede a **I.** in via **n.**

- **A.M.**, in qualità di consulente ed intermediario, fornitore del fallito del contatto con la società di servizi portoghese denominata **T.L.**;

dopo avere commesso il delitto di bancarotta fraudolenta descritto sub lett. B) n. 3, trasferivano all'estero la somma di € 12.400,00, reimpiegata da **T.I.** e **T.E.** per finanziare l'attività d'impresa precedentemente svolta dalla società fallita ed in seguito al fallimento proseguita da **M.I. S.r.l.**;

In particolare **S.F.** in esecuzione delle disposizioni ricevute da **A.M.** e dell'accordo precedentemente intervenuto con **T.I.** e **T.E.**, dopo avere ricevuto la somma di € 106.427,68 quale pagamento di 103 pezzi di fusione in ghisa, versava a **M.L.** (in forza della fattura n. 53) la somma di € 12.400,00 in seguito riversata a **T.I.** e **T.E.**, così trasferendo all'estero danaro reimpiegato dai prevenuti in attività finanziarie illecite.

In Imola il 15.06.2015.

#### PARTE CIVILE:

"Fall. **N.M. S.r.l.**", in persona del curatore **Dr.ssa S.M.**, rappr. e dif. dall'Avv. **A.M.** del Foro di Bologna.

#### In esito all'odierna udienza, sentiti:

**-PUBBLICO MINISTERO, che conclude come da verbale d'udienza ;**

**-Avv. A.M., per la PARTE CIVILE "Fall. N.M. S.r.l.", in persona del curatore Dr.ssa S.M., che conclude come da verbale d'udienza:**

**-LA DIFESA Avv. F.B. del Foro di Forli, che conclude come da verbale d'udienza .**



## FATTO E DIRITTO

A seguito del fallimento della N. M. s.r.l. e delle complesse indagini svolte dalla polizia giudiziaria, il PM esercitava l'azione penale nei confronti degli amministratori di diritto (T. I. e T. A.) e di fatto (T. E.) nonché nei confronti di altri sei persone nella qualità di concorrenti estranei per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta. All'udienza preliminare tutti gli imputati definivano la loro posizione ex art. 444 c.p.p. ad eccezione di A. M. che veniva rinviato a giudizio con decreto del 16 giugno 2016. Nel corso del dibattimento, svoltosi con la costituzione di parte civile del curatore fallimentare, si procedeva all'acquisizione di varia documentazione, all'assunzione di alcune testimonianze e all'esame dell'imputato. All'udienza del 19 settembre 2017 le parti concludevano come da separato verbale.

\*\*\*

La N. M. s.r.l. veniva costituita in data 26 agosto 1981 con lo scopo di operare nel settore della fabbricazione di gru, argani, verricelli, carrelli, ascensori, montacarichi e scale mobili. Al momento del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 21-29 aprile 2015, il capitale sociale era posseduto al 60% da T. I. e per il restante 40% dalla sorella T. A.; la società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal primo (nella qualità di presidente) e dalla seconda (nella qualità di consigliere).

Il curatore fallimentare dott.essa S. M. accertava che nei primi mesi dell'anno 2015 la società fallita, a mezzo di singole operazioni simulate, aveva di fatto ceduto un ramo di azienda alla M. L. s.r.l. Le indagini svolte dalla polizia tributaria consentivano di appurare che la M. L. s.r.l. era stata costituita con capitale di Euro 5.000 sottoscritto dalla cittadina brasiliana G. C. M.

aumentato a Euro 20.000 a seguito dell'ingresso nella compagine sociale della società di diritto portoghese S. Lda. Grazie ad alcuni messaggi rinvenuti nel computer aziendale, si appurava che i componenti della famiglia T. agendo su consiglio di tale D. C., avevano fatto intestare il capitale sociale della M. L. s.r.l. alla loro collaboratrice domestica G. C. M. Dall'esame della contabilità, si appurava altresì che la N. M. quando era ormai definitivamente cessata l'attività produttiva, aveva acquistato 103 pezzi di fusioni di ghisa sferoidale dalla T. I. s.r.l., amministrata da S. F. I predetti beni, consegnati nel mese di marzo del 2015 nei locali ove la M. L. s.r.l. stava operando in "sostituzione" della N. M., venivano rinvenuti dal curatore nel cortile dello stabilimento.

Le riferite circostanze inducevano il PM a disporre, con decreto del 28 ottobre 2015 convalidato dal Gip il 3 novembre 2015, il sequestro preventivo dell'intero capitale sociale della M. L. s.r.l. che, secondo l'assunto accusatorio, era stata lo strumento per privare la società fallita dei mezzi di produzione, dell'avviamento commerciale e delle materie prime. Venivano contestualmente eseguite varie perquisizioni sia presso l'abitazione degli indagati sia presso i locali della M. L. s.r.l. (che in precedenza erano stati la sede legale ed operativa della società fallita). Dagli interrogatori resi in data 6 novembre 2015 da T. I. e dal figlio E. emergeva che tale A. M. aveva svolto un ruolo nella vendita dei 103 pezzi di ghisa e nella costituzione della società S. Lda. Emergeva altresì che circa la metà del prezzo corrisposto dalla N. M. alla T. I. per l'acquisto dei 103 pezzi in ghisa (rivelatisi privi di valore commerciale) era stato versato alla M. L. società di diritto portoghese di cui l'A. risultava

collaboratore. La M█████, secondo quanto dichiarato dai T█████ avrebbe dovuto riversare parte della somma ricevuta alla M█████ L█████ s.r.l. in modo da capitalizzarla.

Sulla base di tali presupposti il PM esercitava l'azione penale nei confronti degli esponenti della famiglia T█████, della G█████, del D█████, del S█████ e dell'A█████. All'udienza preliminare tutti gli imputati definivano la posizione ex art. 444 c.p.p. ad eccezione dell'A█████, odierno imputato.

Tanto premesso, vanno richiamate le seguenti circostanze di natura documentale la cui conoscenza preliminare è indispensabile per la comprensione della complessa vicenda. Seguendo l'ordine cronologico, deve in particolare darsi atto che:

- 1) in data 5 novembre 2014 è stata costituita la M█████ L█████ s.r.l. con capitale sociale di Euro 5.000 interamente sottoscritto dalla cittadina brasiliana G█████ C█████ M█████, collaboratrice di servizio della famiglia T█████,
- 2) in data 9 dicembre 2014 la N█████ M█████ s.r.l. ha ordinato alla T█████ I█████ s.r.l. la fornitura di 103 pezzi di ghisa al prezzo di Euro 135.712,80 (di cui Euro 24.472,80 per IVA al 22%); dopo di che è stata emessa la fattura del 19 febbraio 2015 nella quale si prevedeva il pagamento del 30% all'avviso di produzione della merce, del 30% al momento della consegna e della parte residua entro trenta giorni dalla consegna;
- 3) il prezzo è stato corrisposto nella misura di Euro 106.427,68 con versamenti effettuati il 27 febbraio (Euro 40.714), il 12 marzo (Euro 40.713,84) e il 10 aprile 2015 (euro 25.000);
- 4) in data 31 dicembre 2014 e con altre fatture di epoca successiva la N█████ M█████ ha alienato alla M█████ L█████ i macchinari relativi alle linee di produzione Evo 30 e Combi 30; il prezzo, pari ad Euro 60.121,60 non è stato pacificamente versato atteso che la dichiarazione di fallimento è intervenuta in epoca anteriore alla scadenza della prima rata di pagamento;
- 5) in data 19 febbraio 2015 è stata costituita la società di diritto portoghese S█████ L█████ con sede a M█████; il capitale è stato sottoscritto da T█████ I█████ nella misura dell'80% e per la parte residua dal figlio E█████; la carica di amministratore è stata attribuita a tale S█████ C█████ T█████ C█████, legale rappresentante della società di servizi T█████ L█████ presso la quale era avvenuta la costituzione della predetta società;
- 6) in data 23 aprile 2015 la S█████ L█████ ha sottoscritto per l'intero l'aumento di capitale sociale della M█████ L█████ s.r.l. da Euro 5.000 a Euro 20.000;

- 7) con bonifici emessi dal 13 marzo al 15 giugno 2015 la T█████ I█████ s.r.l. ha corrisposto alla M█████ L█████, società di diritto portoghese con sede legale coincidente a quella della S█████ L█████ ed anch'essa amministrata da T█████ C█████, la complessiva somma di Euro 60.050,54; e ciò a seguito dell'emissione delle corrispondenti fatture per servizi resi nell'ambito di un accordo commerciale fra le due società.

Venendo ora ad esaminare le più significative risultanze delle prove orali, occorre dire che T█████ I█████, nella deposizione resa ex art. 197 bis c.p.p. stante l'irrevocabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p., ha dichiarato di aver conosciuto l'A█████ nel mese di settembre del 2014, quando si erano occasionalmente incontrati a Cervia nel medesimo albergo. Approfondendo la conoscenza, aveva appreso che l'imputato lavorava nel settore metalmeccanico e poteva procurare l'acquisto di prodotti, soprattutto in ghisa, a prezzi competitivi. L'A█████ gli aveva quindi dato l'indirizzo di un'azienda di Imola (*id est*: la T█████ I█████ s.r.l.) alla quale esso T█████ aveva nei mesi successivi richiesto la fornitura dei 103 pezzi di ghisa di cui al punto 2). Dopo la costituzione della M█████ L█████ - cui erano stato dirottati i beni strumentali e l'avviamento della società fallita - era emersa la necessità di aumentarne il capitale sociale sia per avere una maggiore credibilità verso i terzi sia per acquisirne l'effettivo controllo visto che sino a quel momento le quote era interamente detenute dalla G█████. Ritenendo prudentiale non comparire direttamente, aveva chiesto all'A█████ di aiutarlo a costituire una società che potesse sottoscrivere l'aumento di capitale. Al che l'imputato si era dichiarato disponibile ad accompagnarlo in Portogallo - e, più, precisamente nel porto franco dell'Isola di M█████ - ove gli aveva presentato T█████ C█████, titolare della società di servizi T█████ L█████. La C█████, dietro la consegna della somma di Euro 10.000 per il servizio di costituzione della società e l'impegno a versare la somma di Euro 5.000 per la gestione, aveva procurato la presenza del notaio di fronte al quale era stata costituita la S█████ L█████ con capitale sottoscritto da esso T█████ e dal figlio I█████.

La C. aveva assunto la carica di amministratrice della S. e risultava altresì legale rappresentante della M.L. di cui l'Ag. era un collaboratore.

Il T. ha altresì dichiarato che la costituzione della S. era stato l'espedito per far rientrare in Italia le somme necessarie per creare liquidità in capo alla M.L. s.r.l. e, in altri termini, per continuare a svolgere con altra forma giuridica l'attività in capo alla società fallita. A tal fine aveva acquistato dalla T. i 103 pezzi di ghisa ad un prezzo notevolmente superiore a quello reale nell'intesa che questa società, detratto il valore di costo e l'importo dell'IVA, girasse la parte residua alla S. In particolare, come si desume da quanto riportato a pag. 75 della trascrizione, *"il fine dell'acquisto non era più il fatto di sviluppare il prodotto, ma era quello di poter entrare in possesso di una parte dei soldi che sarebbero stati girati poi alla S. e sarebbero rientrati in Italia come aumento di capitale"*. Il pagamento sarebbe stato effettuato in favore della M. la quale, sulla base degli accordi raggiunti con T. C., avrebbe dovuto riversare le somme alla S. In seguito si era incontrato con il S., mentre l'Ag. ed il figlio I. erano nel bar di fronte, per sollecitare l'invio di ulteriori pagamenti rispetto all'unico sino a quel momento ricevuto, pari a circa Euro 12.000.

T. E., nella deposizione ex art. 197 c.p.p., ha precisato che l'Ag. era stato messo subito al corrente che la N.M. s.r.l. era sull'orlo del fallimento e che, stante l'impossibilità di risanare l'azienda, occorreva pensare ad "un piano B". Al che l'imputato, presentatosi come un intermediario commerciale, li aveva indirizzati verso l'azienda del S. che importava dall'India pezzi semilavorati a prezzi vantaggiosi. Era stato quindi effettuato l'ordinativo dei 103 pezzi che, peraltro, nulla aveva a che vedere con l'attività produttiva: si trattava, infatti, di una operazione senza reali finalità commerciali, eseguita con lo scopo di





far rientrare alla M. L. circa 50.000 Euro per il tramite di una società estera. L'idea di andare in Portogallo per crearvi una società di comodo era stata dell'A. il quale, per l'appunto, li aveva accompagnati a M. ove, grazie ai servizi offerti da T. C., era stata costituita la S.

S. F., nella deposizione resa ex art. 197 c.p.p., ha dichiarato che i 103 pezzi di ghisa erano stati importati dall'India in vista della loro cessione alla O. (già O. S. s.r.l.), che il destinatario finale (*id est*: una società del gruppo Fiat) aveva perso interesse al loro acquisto stante la modificazione di un processo produttivo e che si era posto quindi il problema di trovare un nuovo acquirente. A quel punto l'A. gli aveva proposto di vendere la merce alla società dei T. al prezzo di Euro 111.000 oltre IVA trattenendo il valore di costo (Euro 27.000) e l'IVA (Euro 24.472) mentre la somma residua sarebbe stata versata alla M., di cui l'A. era un collaboratore, a titolo di provvigione. In esecuzione di tale accordo esso S. aveva versato alla M. circa Euro 60.000 dietro l'emissione di varie fatture di cui l'A. aveva sollecitato il pagamento. Esso S. non si era domandato il motivo per il quale le somme versate alla M. (circa il 70% del prezzo) erano di gran lunga superiori alle provvigioni generalmente praticate (3% - 5%). Aveva, invero, avuto percezione della illiceità dell'operazione solo quando l'A. gli aveva detto di completare il pagamento delle provvigioni con il versamento della somma di Euro 25.000 alla S. L. e gli aveva a tal fine spiegato che *"doveva dare quei soldi ai T. per accorsi in precedenza stipulati"*.

Il teste P. R., indotto dalla parte civile nella qualità di responsabile della produzione della Nu. M. s.r.l., ha dichiarato di non essere stato preventivamente avvertito dell'acquisto dei 103 pezzi di ghisa sferoidale e di aver

solo ricevuto l'ordine di allestire uno spazio nel cortile ove depositarli. Il teste ha altresì dichiarato che il materiale fornito era del tutto estraneo alle esigenze produttive sia della N. M. s.r.l. sia di quelle della M. L. s.r.l. (che ne aveva proseguito parte dell'attività a mezzo delle linee EVO30 e COMBI30). Al fine di procedere allo scarico dei pezzi si era reso necessario il ricorso ad una cooperativa di facchini (cfr. nota emessa il 5 marzo 2015 dalla C. F. C.).

Occorre poi dare atto della corrispondenza intercorsa fra i protagonisti della vicenda e, segnatamente, dei messaggi WhatsApp esibiti da T. Iv. alla PG, dei messaggi mail rinvenuti già stampati nel corso della perquisizione presso la sede della M. L. s.r.l. nonché di altri messaggi mail estratti dalla casella di posta elettronica della T. In. con la fattiva collaborazione del S. In ordine all'utilizzabilità della corrispondenza elettronica acquisita presso la T. In. - che è stata contestata dalla difesa sul presupposto che si fosse trattata di una perquisizione informatica senza garanzia di conservazione dei dati- si rimanda all'ordinanza pronunciata all'udienza del 6 giugno 2017 (cfr. pag. 58 della trascrizione).

Orbene, seguendo l'ordine cronologico, si rileva che:

- a) in data 20 febbraio 2015 T. Ca. comunica al T. che la S. è stata costituita e resta in attesa di indicazioni sull'operazione di acquisto del capitale della società italiana (*id est*: la M. L. s.r.l.);
- b) in data 26 marzo 2015 la C. comunica al T. che M. (*id est*: l'odierno imputato A. M.) le ha detto che stava per arrivare da T. un pagamento dell'importo di Euro 11.584 ed ha chiesto se si poteva procedere con una fattura da S. a M. per l'importo di Euro 10.000;
- c) in data 31 marzo 2015 l'Ag. dice a F. (*id est*: S. Fr.) che entro il 17 aprile debbono essere almeno bonificate due fatture dell'importo complessivo di circa Euro 21.000 "altrimenti gli mandiamo completamente a monte tutta l'operazione di acquisto delle quote".

L'Ag. [redacted] afferma inoltre che *“sarebbe necessario fare almeno questo, visto che non ti è stato possibile ricevere fatture direttamente dalla Sa [redacted]”*;

- d) in data 1° aprile 2015 l'Ag. [redacted] dice a E. [redacted] (T. [redacted]) che la segretaria del notaio che curerà l'aumento di capitale della M. L. [redacted] ha bisogno di ulteriori documenti; riferisce inoltre che T. [redacted] C. [redacted] rilascerà procura per la sottoscrizione di detto aumento di capitale da parte di Sa [redacted]
- e) in data 9 aprile 2015 il Sa [redacted] conferma all'Ag. [redacted] che per il giorno 17 di tale mese *“ci saranno i soldi sul conto M. [redacted]”* e nella relativa risposta quest'ultimo raccomanda di essere tempestivo perché *“non potendo fatturare per il motivo dell'iva, devo istruire T. [redacted] a fare delle operazioni un paio di giorni prima”*;
- f) in data 27 aprile 2015 l'Ag. [redacted] riferisce al Sa [redacted] che nella settimana precedente i T. [redacted] hanno concluso la transazione dal notaio (*id est*: l'aumento di capitale della M. L. [redacted], sottoscritto da Sa [redacted] il 23 aprile). L'Ag. [redacted] precisa inoltre di essere rimasto d'accordo di pagare il credito residuo di Euro 25.000 con una fattura da Euro 12.400 a maggio e con una fattura di 12.600 a giugno, a saldo di tutto;
- g) in data 7 maggio 2015 l'Ag. [redacted] invia al Sa [redacted] la prima fattura con scadenza di pagamento al 26 maggio ed in data 5 giugno gli chiede quando l'avrebbe pagata visto che il T. [redacted] *“continua a tampinarmi al telefono (giustamente devono avere i loro averi pattuiti)”*;
- h) in data 16 giugno l'Ag. [redacted] sollecita nuovamente il pagamento della fattura da Euro 12.400 facendo presente che *“il signor T. [redacted] è molto alterato nei miei confronti...”*;
- i) in data 23 giugno 2015 l'Ag. [redacted] avvisa il Sa [redacted] che nel pomeriggio si sarebbe incontrato con il T. [redacted] *“per regolare le somme che devo trasferirgli per la sua operazione”*;
- j) sempre il 17 giugno il Sa [redacted] riferisce che anche lui avrebbe partecipato all'incontro con il T. [redacted] e, con l'occasione, trasmette all'Ag. [redacted] il prospetto dei bonifici effettuati a favore di M. [redacted] per la somma complessiva di Euro 60.050,54.

Occorre infine dare atto che in sede di esame l'Ag. [redacted] ha dichiarato che nel giugno del 2014 la figlia del T. [redacted] gli aveva riferito che il padre intendeva implementare il business mediante nuovi fornitori e, in ragione di ciò, le aveva dato l'indirizzo della ditta del Sa [redacted] con il quale esso imputato aveva già lavorato quando gestiva la O. [redacted] S. [redacted]. Nel corso dell'incontro del settembre 2014, T. [redacted] I. [redacted] gli aveva evidenziato la necessità di trovare fornitori a prezzi più competitivi

facendo riferimento solo alla crisi generale del mercato e non certo a quella della propria azienda. Dopo di che l'aveva messo in contatto con la ditta del S. [redacted] il quale, per l'appunto, era in grado di fornire anche materiale in stock.

Quanto al ruolo ricoperto nei fatti di causa, l'A. [redacted] ha precisato che la compravendita dei 103 pezzi di ghisa sferoidale deve essere inquadrata nell'ambito dell'accordo di collaborazione commerciale sottoscritto il 1° settembre 2011 da T. [redacted] In. [redacted] s.r.l. e M. [redacted] L. [redacted]. Le somme corrisposte dalla prima società alla seconda trovano quindi causale nelle provvigioni per l'intermediazione, provvigioni che gli sono state in parte girate nella misura di Euro 10.000 in forza del correlato accordo di collaborazione sottoscritto con M. [redacted] il 10 maggio 2012. L'imputato ha altresì dichiarato di essersi recato in Portogallo perché il T. [redacted] voleva costituire una società attraverso la quale operare senza dover corrispondere la provvigione ad un proprio agente commerciale. Solo quando erano di fronte al notaio, era stato informato dal T. [redacted] che il pagamento della fornitura dei 103 pezzi sarebbe dovuto avvenire, in base ad accordi presi fra il T. [redacted] ed il S. [redacted], mediante la triangolazione fra la T. [redacted] In. [redacted], la M. [redacted] e la S. [redacted]. Dopo di che si era limitato ad invitare il S. [redacted] al pagamento sì da poter ricevere il proprio compenso provvisionale.

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Si addebita all'imputato di aver propiziato e diretto l'operazione mediante la quale la N. [redacted] M. [redacted] s.r.l. ha inteso dirottare liquidità in favore della M. [redacted] L. [redacted] s.r.l. cui erano già stati distratti l'avviamento ed i macchinari. Secondo l'assunto accusatorio la società fallita avrebbe mascherato l'uscita del denaro dalle proprie casse sociali acquistando da T. [redacted] In. [redacted] n. 103 pezzi di ghisa sferoidali privi di valore commerciale; la parte precipua del prezzo della fittizia vendita sarebbe stata versata




da T. alla Mif. sotto l'apparente veste di compensi per provvigioni; la Mif. avrebbe infine provveduto a riversare alla M. L. s.r.l. il ricavato della distrazione utilizzando, come schermo giuridico, la S. L.

Come si è già detto in premessa, il coinvolgimento dell'Ag. nell'illecita operazione è emerso dagli interrogatori di T. Iv. e T. En. E poiché in dibattimento costoro hanno sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, occorre innanzitutto verificare se la loro testimonianza, oltre ad essere intrinsecamente credibile, trova riscontro negli altri elementi di prova; e ciò secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, 3° comma c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 197 bis, 6° comma c.p.p.

Orbene, entrambi i testimoni hanno spiegato in maniera logica e dettagliata la nascita e l'evoluzione del rapporto con l'Ag. nonché le ragioni ad esso sottese. Hanno infatti precisato che l'imputato li aveva messi in contatto con la T. In. dalla quale erano stati in seguito acquistati i 103 pezzi di ghisa sferoidale ad un prezzo notevolmente superiore a quello reale. L'imputato li aveva altresì accompagnati in Portogallo per la costituzione della S. tramite la quale le somme fittiziamente versate da N. M. alla T. In. sarebbero rientrate in Italia mediante la capitalizzazione della M. L. s.r.l. (cui erano stati trasferiti gli asset della società fallita). Il trasferimento della provvista sarebbe avvenuto mediante la triangolazione fra T. In., Mif. e S.

T. I. ha cercato di attenuare la responsabilità dell'imputato dicendo di non averlo informato nel primo incontro delle condizioni in cui versava la N. M., ma ha comunque dovuto ammettere che egli era al corrente che la costituzione di S. era finalizzata a far rientrare in Italia parte del prezzo della fittizia vendita dei 103 pezzi di ghisa.



Più esplicita è stata la deposizione del figlio E. il quale ha dichiarato che l'Ag. era stato messo subito al corrente che la N. M. s.r.l. era sull'orlo del fallimento - in particolare che " *la barca stava affondando*" - e che, stante l'impossibilità di risanare l'azienda, occorreva "*pensare ad un piano B*". Al che l'imputato, presentatosi come un intermediario commerciale, li aveva indirizzati verso l'azienda del S. con la quale era stato pattuito l'ordinativo dei 103 pezzi che, peraltro, nulla avevano a che vedere con l'attività produttiva; si trattava, invero, di una operazione senza reali finalità commerciali, eseguita con lo scopo di far rientrare alla M. L. circa 50.000 Euro per il tramite di una società estera.

Venendo ora a verificare la tenuta delle provalazioni accusatorie sulla base degli altri elementi di prova, va innanzitutto richiamata la deposizione del teste F. il quale ha dichiarato di non essere stato preventivamente avvertito dell'acquisto dei 103 pezzi di ghisa sferoidale (pur essendo il responsabile della produzione) e di essere stato solo invitato ad allestire una spazio per deposito; a detta del teste il materiale fornito era del tutto estraneo alle esigenze produttive sia della N. M. s.r.l. sia di quelle della M. L. s.r.l. Risulta quindi evidente, ad avviso del Tribunale, che la N. M. ha ricevuto da T. I. materiale valutabile alla stregua di rottami o sfridi di lavorazione. Si è dunque effettivamente trattato di espediente per mascherare l'uscita dal patrimonio della società fallita della somma di Euro 106.427 che -detratto il "compenso" da corrispondere ai vari "collaboratori"- sarebbe dovuta ritornare nella disponibilità dei T.

Quanto al ruolo svolto dall'Ag. nella costituzione della S. L. nel porto franco di Madeira e nell'utilizzo di tale società come schermo giuridico per far rientrare la provvista in Italia, le dichiarazioni dei T. trovano riscontro nella corrispondenza in atti.



Si allude ai messaggi sopra riportati dalla lettera a) alla lettera e) dai quali si evince che l'imputato, oltre ad essersi singolarmente occupato della pratica relativa all'aumento di capitale della M. L., ha sollecitato il S. al versamento di quanto necessario per consentire l'acquisto delle quote ai T. Sul punto giova rammentare che l'aumento di capitale da Euro 5.000 ad Euro 20.000 è stato interamente sottoscritto in data 23 aprile 2015 dalla S. la quale, come si ricava dal messaggio del 26 marzo 2015, avrebbe dovuto emettere una fattura di comodo nei confronti di M. per giustificare il ricevimento dei fondi che la M. stessa stava per avere da T. In.

Si allude altresì ai messaggi riportati dalla lettera f) alla lettera j) dai quali si evince che l'imputato ha sollecitato il S. a trasferire il "residuo credito di Euro 25.000" dietro l'emissione da parte di M. di due fatture dell'importo di Euro 12.400 e di Euro 12.600. E che il beneficiario finale di detto trasferimento fosse il T. risulta assolutamente evidente dal testo delle mail del 5 e del 16 giugno 2015 nelle quali, per l'appunto, l'A. afferma di essere "tampinato" dal T. il quale è "molto alterato" nei suoi confronti.

A fronte di tali univoche risultanze nessun pregio può essere attribuito a quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e alle correlate argomentazioni difensive.

L'A. ha in primo luogo negato di essere stato a conoscenza dello stato di decozione della N. M. Dalla deposizione di T. a H. emerge, per contro, che l'imputato era stato subito messo al corrente che l'azienda era sull'orlo del fallimento e che, stante l'impossibilità di risanarla, occorreva pensare ad un "piano B". Del resto l'imputato, già titolare di aziende operanti nel settore, non poteva non essere a conoscenza che i 103 pezzi di ghisa avevano perso il loro valore commerciale (essendo stati rifiutati dal cliente finale per il quale erano stati all'uopo



predisposti con specifiche tecniche) e che, proprio per le loro peculiari caratteristiche, non potevano essere inseriti nel ciclo produttivo della N. M. E proprio la fittizia vendita di tale materiale è stata la prima tappa del disegno criminoso ordito dall'imputato che prevedeva l'uscita di fondi dalla società fallita ed il loro rientro proprio nella disponibilità dell'imprenditore fallito (*id est*: i T.) mediante la triangolazione T. Im. Mif. e S. Donde la specifica conoscenza del dissesto della N. M. che ha motivato e finalizzato l'intera operazione.

L'imputato ha in secondo luogo dichiarato di aver percepito per la propria intermediazione sono una provvigione di Euro 10.000 che gli sarebbe stata girata da Mif. in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 10 maggio 2012. Appare, per contro, ben più verosimile che l'A. si sia "intascato" l'intero importo versato da T. Im. a Mif. a titolo di provvigione. Ed invero, posto che tale società era amministrata da T. C. e che costei ha pacificamente assunto il ruolo di amministratore testa di legno della S. in luogo dei T., si può desumere che la donna sia stata parimenti formale amministratore della M. per conto dell'A. Ciò trova significativa conferma nel fatto che quest'ultimo, nel messaggio del 9 aprile 2015, ha riferito al S. che doveva "...istruire T. (C.) a fare delle operazioni" e, pressato dalle domande rivolte in sede di esame, ha dovuto ammettere di averle dato qualche volta delle disposizioni. È stato del resto l'Ag. - e non certo la C. - a dettare al S. le modalità e le tempistiche dei pagamenti da effettuare a Mif.

L'imputato ha in terzo luogo dichiarato di aver accompagnato il T. in P. senza essere a conoscenza delle finalità sottostanti alla costituzione della S. Ora, a parte il fatto che T. Im. e il figlio E. hanno dichiarato



che era stato l'Ag. [redacted] a suggerire e a gestire tale operazione, il ruolo fattivo e consapevole tenuto da quest'ultimo nella sottoscrizione da parte di Sa. [redacted] dell'aumento di capitale di M. Li. s.r.l. emerge chiaramente dai messaggi del 31 marzo e del 1° aprile 2015 sopra riportati. Appare, del resto, irragionevole che l'imputato si sia "preso la briga" di accompagnare i T. [redacted] nel porto franco di Madeira per assisterli nella costituzione di una società qualsiasi. Ben diverso è il discorso ove si consideri che la costituenda società era l'anello terminale della filiera mediante la quale parte dei fondi della N. [redacted] M. [redacted] sarebbero tornati in Italia per essere impiegati in favore della società M. Li. che ne aveva "ereditato" l'impresa. Ed in tale contesto sia il Sa. [redacted] (che ha definito la posizione ex art. 444 c.p.p.) sia l'odierno imputato avrebbero avuto il loro tornaconto. In particolare, il primo si sarebbe liberato di merce obsoleta recuperando il valore di costo e l'Iva; il secondo sia a titolo personale sia a mezzo della Mi. [redacted] (di cui era il reale *dominus*) avrebbe lucrato una "provvigione" che, secondo quanto riferito dall'Ag. [redacted] stesso, è stata corrisposta nell'ammontare complessivo di Euro 40.000 e, quindi, in proporzione assolutamente anomala rispetto al valore dell'affare (Euro 106.427).

Traendo le fila di quanto precede, ricorrono tutti gli elementi per attribuire all'Ag. [redacted] nella veste di concorrente estraneo, il reato di bancarotta per distrazione. Come si è già detto, egli aveva specifica conoscenza del dissesto e non solo mera consapevolezza di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale che è condizione già sufficiente ad integrare il dolo dell'*extraneus* (cfr., da ultimo, Cass. 12 aprile 2016, n. 45845). È inoltre pacificamente ravvisabile il nesso eziologico atteso che l'imputato ha contribuito sia sotto il profilo morale che sotto quello materiale alla distrazione dei fondi della società fallita che, si ribadisce, ha

costituito la prima tappa dell'operazione fraudolenta di cui è stato il principale artefice.

Deve essere dunque affermata la responsabilità per il reato di cui al capo A3) in relazione al quale vanno peraltro escluse sia l'aggravante di cui all'art. 219 1° comma L. F. (non potendo considerarsi come danno di rilevante gravità una distrazione di circa 106.000 a fronte di un passivo fallimentare di Euro 14.000.000) sia quella di cui all'art. 219, 2° n. 1 (dovendo l'imputato rispondere di un solo fatto di bancarotta).

Venendo ora ad esaminare il capo B), si rileva che il PM ha contestato ai T. (nella qualità di beneficiari della condotta e, quindi, di autori propri) nonché al S. e all'odierno imputato (nella qualità di concorrenti estranei) il reato di autoriciclaggio in relazione alla sola somma di Euro 12.400 che T. Imp. s.r.l. ha corrisposto a M.L. in data 15 giugno 2015 in pagamento della fattura n. 53 del 4 maggio 2015.

Posto che già a partire dal mese di marzo 2015 T. Imp. aveva effettuato altri versamenti in favore di M., si deve ritenere che il PM abbia voluto limitare la contestazione alle somme trasferite dopo il fallimento della N. M. s.r.l., risalente al 29 aprile 2015. E ciò in applicazione del principio secondo il quale "*delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (e, analogamente, quello di autoriciclaggio) riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento, poichè non è ammissibile ipotizzare che gli stessi siano consumati prima del perfezionamento del reato presupposto*" (cfr. Cass. 23 aprile 2015, n. 23052). Va peraltro osservato che tale

pronuncia è stata contraddetta da altra più recente nella quale si è affermato che *“i delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano 'ab origine' qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito”* (cfr. Cass. 16 novembre 2016, n. 572).

Svolta tale doverosa precisazione, occorre in punto di fatto premettere che in data 27 aprile 2015 l'Ag. [redacted] ha comunicato al S. [redacted] di essere rimasto d'accordo con i T. [redacted] di far emettere una fattura di Euro 12.400 nel mese di maggio ed altra fattura di Euro 12.600 nel mese di maggio. In data 7 maggio 2015 il primo ha inviato al secondo la fattura n. 53 con scadenza di pagamento al 26 maggio ed in data 5 giugno gli ha chiesto quando l'avrebbe pagata visto che il T. [redacted] *“continua a tampinarmi al telefono (giustamente devono avere i loro averi pattuiti)”*. Nei giorni successivi l'Ag. [redacted] ha sollecitato nuovamente il pagamento della fattura da Euro 12.400 facendo presente che *“il signor T. [redacted] è molto alterato nei miei confronti...”* (cfr. i messaggi sms riportati nelle pagine precedenti). Va altresì premesso che dalla documentazione agli atti risulta che T. [redacted] In. [redacted] ha effettuato a favore di M. [redacted] un bonifico di Euro 12.400 in pagamento della fattura n. 53 e che in sede di esame T. [redacted] In. [redacted] ha dichiarato di aver ricevuto una somma di circa Euro 12.000.

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Come si è già ripetutamente osservato, l'intera operazione era finalizzata a far rientrare nella disponibilità dei T. i fondi trasferiti all'estero a seguito della fittizia vendita dei 103 pezzi di ghisa. Tali fondi sono stati in parte dirottati a Sa. ed impiegati per sottoscrivere l'aumento di capitale della M. Li. che aveva "ereditato" il complesso dei beni e l'avviamento della società fallita. Altra parte, che è quella in contestazione, è stata corrisposta al T. affinché la potesse impiegare nella "nuova" (*rectius*: analoga) attività svolta a mezzo della M. Li. Ricorrono quindi tutti i presupposti di cui all'art. 648 ter 1 c.p. atteso che - attraverso l'interposizione di T. In., Mi. e Sa. e, quindi, "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa", parte dei fondi usciti della società gestita dai T. sono stati loro ritrasferiti sì da impiegarli in attività imprenditoriale.

Quanto alla posizione dell'Ag., l'essere stato partecipe del reato presupposto ha rettamente comportato la contestazione del (meno grave) reato di concorso in autoriciclaggio in luogo di quello di riciclaggio o reimpiego. Quanto all'elemento soggettivo ed al contributo causale, si richiamano le precedenti considerazioni non senza rilevare che anche in questa fase della vicenda l'Ag., lungi dal limitarsi a fornire consigli o suggerimenti, ha svolto un ruolo attivo e direttivo (come si evince dai messaggi sopra riportati nei quali ha "dettato" al Sa. modalità e tempi di pagamento).

Venendo ora alle statuizioni conseguenti all'affermazione di responsabilità, i due reati vanno uniti nel vincolo della continuazione sulla base della più grave ipotesi sub A3).

In considerazione del buon contegno processuale (comprovato dalla partecipazione a quasi tutte le udienze) e del lieve precedente (tentata violenza privata per la quale è

stata irrogata la pena di giorni 25 di reclusione) possono essere concesse le attenuanti generiche.

Ciò non toglie che debba essere commisurata una pena adeguata al ruolo ricoperto dall'A. [redacted] il quale, oltre ad aver ideato e diretto l'operazione fraudolenta, ne ha percepito il maggior ricavato sotto la forma delle "provvigioni" trattenute da M. [redacted].

Si stima pertanto equo commisurare la pena di anni tre di reclusione così determinata: pena base anni quattro di reclusione, ridotta ad anni due e mesi otto ex art. 62 bis c.p., aumentata di mesi quattro ex art. 81 cpv c.p.

Alla condanna per il reato di bancarotta seguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Quanto alla domanda risarcitoria svolta dalla parte civile, l'imputato deve essere condannato a pagare la somma di Euro 130.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal di del fatto sino al saldo (cfr. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712). Deve essere in particolare liquidata la somma di Euro 106.427, 68 a titolo di danno patrimoniale (corrispondente al *quantum* distratto) ed il resto a titolo di danno non patrimoniale (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) per il turbamento morale arrecato alla pleora dei creditori rappresentati dal curatore.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti con l'esclusione delle aggravanti contestate al capo A3) e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara l'imputato inabilitato per anni dieci all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Condanna l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile che liquida nella somma di Euro 130.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata su base mensile dal di del fatto al saldo.

Condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nel compenso di Euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Motivazione in giorni trenta.

Bologna, 19 settembre 2017

il presidente estensore  
Stefano Scati

**Depositato in Cancelleria**

Oggi



25 SET 2017

L'Assistente Giudiziaro  
Silvia Pazzaglia